



CIMO ASMD

COORDINAMENTO ITALIANO MEDICI OSPEDALIERI
ASSOCIAZIONE SINDACALE MEDICI DIRIGENTI



REGOLAMENTO APPLICATIVO PER LE FEDERAZIONI REGIONALI

- omissis –

Art. 4 - Elezioni, funzionamento e poteri degli Organi regionali

- omissis -

Esso è costituito dal Segretario Regionale, dal Vicesegretario Regionale Vicario, dal Segretario Regionale Amministrativo, dai Segretari Provinciali, dagli altri eventuali Consiglieri Regionali, dai rappresentanti regionali dei Settori Specifici, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, nonché, senza diritto di voto, dai membri della Direzione Nazionale che lavorano nella Regione e dai Consiglieri Nazionali, eletti dalla Regione.

In Consiglio Regionale ogni Consigliere presente può esprimere, oltre al proprio voto, solo quello di un altro Consigliere con delega scritta.

I Segretari Provinciali regolarmente convocati ed eventualmente assenti vengono sostituiti dai rispettivi Vicesegretari Vicari senza necessità di delega scritta. In assenza dei Consiglieri Regionali, i voti rispettivi vengono espressi dal Segretario provinciale territorialmente competente o, in sua assenza, dal Vicesegretario provinciale Vicario. In caso d'impedimento di quest'ultimo, il Segretario Provinciale può delegare le proprie prerogative ad un iscritto della Provincia.

Il Consiglio Regionale elegge, con un'unica votazione, il Segretario Regionale, il Vicesegretario Regionale Vicario, il Segretario Regionale Amministrativo e tre Revisori dei conti, nonché gli eventuali vice, se previsti dal Regolamento regionale. Le candidature alle suddette cariche devono essere formalizzate e pervenire alla sede regionale almeno 24 ore prima dell'inizio del Consiglio Regionale elettivo.

Il Consiglio Regionale elegge, inoltre, un numero di Consiglieri Nazionali, compreso il Segretario Regionale, in ragione di uno ogni 75 iscritti, o frazione superiore a 37, avendo presente la rappresentatività provinciale, i quali hanno durata quadriennale indipendente da quella delle cariche regionali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 ultimo periodo del regolamento sulle norme generali sul funzionamento delle assemblee e degli organi collegiali.

- Omissis -

Art. 5. Determinazione dei voti nei Consigli Regionali

I voti in Consiglio Regionale sono espressi dalle Sezioni Provinciali, nonché dai Settori Specifici, in proporzione, fino al centesimo, agli iscritti posseduti fatto 10 il numero indice corrispondente al totale degli iscritti della Regione. I voti globalmente spettanti alle singole sezioni e settori sono equamente ripartiti tra il segretario e gli eventuali consiglieri regionali, eletti secondo i rispettivi regolamenti. Il voto del segretario Regionale, come tale, vale uno, **aggiuntivo ai 10, per cui i voti esprimibili sono 11.**

Provincia	Iscritti	Voti
AA	250	5,00
AB	5	0,01
AC	135	2,73
AD	80	1,63
AE	30	0,63
TOTALE	500	10,00

Art. 6 – Attribuzioni e compiti del Segretario Regionale e delle cariche regionali.

- Omissis -

Il Segretario Regionale uscente conserva titolo ad esprimere il proprio voto personale, limitatamente alla riunione del Consiglio Regionale per il rinnovo delle cariche, anche in carenza di titoli di rappresentatività periferica e provinciale, purché continui ad essere dipendente di una Azienda della Regione stessa.